

# STATUTO DELLA CASSA EDILE LUCCHESE

## ARTICOLO 1

### Costituzione

In ossequio alle pattuizioni collettive vigenti e, per quanto in atto, in conformità agli artt. 34, 61 e 62 dei contratti collettivi nazionali di lavoro 24 luglio 1959 e 26 luglio 1961 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini e all'art. 2 del contratto collettivo provinciale 7 luglio 1962, integrativo agli stessi, l'Ente scuola e cassa edile della provincia di Lucca costituito con la denominazione Ente lucchese scuola e cassa edile e adeguato secondo quanto previsto dall'art. 44 del C.c.n.l. 15 aprile 1976, all'allegato F del contratto medesimo, nonché alle pattuizioni di cui all'Accordo nazionale 12 dicembre 1977, in relazione alla istituzione della Scuola edile lucchese, in base a quanto previsto dal Protocollo di intesa 2 maggio 1984 e dal Verbale di accordo 18 febbraio 1985, è trasformato in Ente cassa edile della provincia di Lucca, con la denominazione Cassa edile lucchese, che, nel resto del presente Statuto, sarà citato semplicemente come l'Ente o la Cassa edile. La Cassa edile lucchese è ente senza scopo di lucro.

## ARTICOLO 2

### Sede, funzioni e durata

L'Ente ha la sua sede in Lucca ed è strumento per l'attuazione, per le materie tassativamente indicate nel presente Statuto e nel Regolamento di gestione, a favore degli operai, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale (artigiana, industriale e cooperativistica), esercitano, nel territorio della provincia di Lucca, le attività edilizia ed affini, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'associazione nazionale costruttori edili - A.N.C.E., l'Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAIUIL, FILCA-CISL e FILLEACGIL), che costituiscono la Fede-razione lavoratori delle costruzioni - F.L.C. nonché fra l'associazione degli industriali della provincia di Lucca e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Lucca. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa edile. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

## ARTICOLO 3

### Rappresentanza legale

La Rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Comitato di gestione.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'Ente è competente il Foro di Lucca.

## ARTICOLO 4

### Compiti e scopi

L'Ente provvede:

- 1) alla effettuazione delle prestazioni di previdenza e assistenza;
- 2) alla amministrazione delle somme costituenti le percentuali per ferie, gratifica natalizia e riposi annui che, secondo la normativa contrattuale vigente, vengono accantonate dai datori di lavoro a favore degli iscritti che abbiano maturato il diritto a percepirle, nonché di quelle versate per l'anzianità professionale edile;
- 3) alla riscossione, sulla base di apposita convenzione, dei contributi che le disposizioni della vigente contrattazione destinano al funzionamento della Scuola edile lucchese;
- 4) ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della provincia di Lucca ad attuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. esse aderenti.

L'Ente è istituito al conseguimento dei seguenti scopi:

- a) in relazione al punto 1) del presente articolo:

assicurare le prestazioni stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto e degli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Lucca aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione. La Cassa edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

b) In relazione al punto 2) del presente articolo:

conservare, nel loro interesse, le somme depositate a favore degli iscritti per maturazione di ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Provvedere alla loro erogazione ai tempi e nei modi fissati dal Regolamento della Cassa edile. Attribuire alla gestione Cassa edile, sempre in ossequio alle opportune norme regolamentari, gli interessi maturati sulle somme in discorso.

## **ARTICOLO 5**

### **Iscritti alla Cassa Edile**

#### **Cessazione della iscrizione**

Sono iscritti alla Cassa edile ed ammessi ai benefici da essa disposti tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili che operano nella provincia di Lucca di cui all'art. 2 e che, con regolare versamento dei contributi nella misura stabilita e con l'accantonamento della percentuale a loro favore maturata per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, impegnano il loro datore di lavoro anche al versamento della corrispondente quota di contributi, fermo comunque restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 40 lettera b) del C.c.n.l. 6 luglio 1983, da parte delle aziende di sottoscrivere una apposita scheda di adesione e di fornire successivamente tutti i dati richiesti dall'Ente in base a quanto previsto dal Regolamento di gestione ovvero a quanto disposto dal Comitato di gestione dell'Ente.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa edile, iniziato con la comunicazione del nominativo dell'operaio fatta, a tali fini, dal datore di lavoro cessa per:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nella previsione di cui all'art. 2 o che di fatto non ottemperi agli adempimenti previsti dal presente Statuto;
- d) trasferimento dell'iscritto in altra provincia;
- e) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- f) trasformazione dell'iscritto da prestatore d'opera a imprenditore;
- g) cessazione, da oltre 15 mesi, dei versamenti all'Ente delle quote contributive dell'operaio interessato e del datore di lavoro.

## **ARTICOLO 6**

### **Contributi e versamenti**

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa edile sono quelli stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Lucca ad esse aderenti. Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa edile sono inscindibili tra loro. Uniformandosi a quanto disposto in proposito dalle norme del contratto collettivo o regolamentari, il Comitato di gestione dell'Ente stabilirà le modalità di versamento dei contributi. Il datore di lavoro tratterrà sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga la quota di contributo a carico dell'iscritto. Provvederà a versarla, nei termini prescritti, insieme alla quota contributiva a suo carico all'Ente, per la gestione Cassa edile, aggiungendo pure gli altri contributi. Egli è responsabile dell'esatto e puntuale versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui maturati nello stesso periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Comitato di gestione dell'Ente potrà adottare tutte le normali procedure previste dalla legge per l'esazione anche coattiva dei crediti al fine di ottenere dallo stesso gli adempimenti che gli competono. In ogni caso l'Ente non è responsabile verso gli operai del mancato od inesatto versamento da parte del datore di lavoro della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni previste dalla vigente normativa collettiva (integrazione malattia e infortunio, anzianità professionale edile ecc.) al proprio datore di lavoro il quale, peraltro, è liberato dall'obbligazione di corrispondere con l'integrale adempimento degli obblighi stabiliti verso la Cassa edile dal contratto collettivo di lavoro, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi nonché dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Ente. Pur se accantonate nella Cassa edile le somme accreditate ai singoli iscritti per quanto loro spettante a titolo di ferie, gratifica natalizia, riposi annui conservano integro il loro carattere di retribuzione; esse non potranno essere volontariamente cedute non potranno essere sequestrate o pignorate se non per i crediti nei limiti previsti dalle leggi.

## **ARTICOLO 7**

### **Gestione della Cassa edile - Amministrazione del fondo per ferie, gratifica natalizia e riposi annui**

La gestione del Fondo di competenza della Cassa edile e l'amministrazione dei Fondi per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e per anzianità professionale edile, debbono essere tenute distinte e separate l'una dall'altra. Debbono essere condotte con saggio criterio amministrativo ed usate ciascuna soltanto per il fine e per gli scopi cui sono destinate. Tanto la gestione della Cassa edile quanto l'amministrazione del Fondo ferie, gratifica natalizia e riposi annui e anzianità professionale edile, sono affidate al Comitato di gestione che provvederà a condurle con le modalità e le condizioni da stabilirsi anno per anno in relazione ai risultati dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e nei limiti fissati dal presente Statuto e dal Regolamento di gestione.

## **ARTICOLO 8**

### **Organi**

Sono organi dell'Ente:

- il Comitato di presidenza;
- il Comitato di gestione;
- il Consiglio generale;
- il Collegio sindacale.

## **ARTICOLO 9**

### **Comitato di presidenza**

Il Comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal VicePresidente. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E., assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di presidenza:

sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;

dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione;

istruire gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e l'Ente, e convocare il Consiglio generale perché decida nel merito. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'articolo 10, 7° comma.

In caso di assenza o impedimento, tanto il Presidente quanto il Vice Presidente potranno conferire con delega per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione, tutte o parte delle loro attribuzioni, con pienezza di poteri, ad eccezione di quelle previste dall'art. 20.

Quando lo ritenga opportuno, il Comitato di presidenza ha facoltà di invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato di gestione o del Consiglio generale, con voto consultivo, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Spetta in particolare al Presidente:

rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;

presiedere le riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale.

Il Presidente ha la firma sociale.

## ARTICOLO 10

### Comitato di gestione

Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa edile compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare il Comitato di gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio. Il Comitato di gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della provincia di Lucca aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Lucca aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2. Il Comitato di gestione è composto complessivamente di 12 componenti. In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive. I membri del Comitato di gestione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà all'Associazione degli industriali ed alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di provvedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti anche prima dello scadere del biennio: in tale caso i membri del Comitato che subentrano restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Peraltro verrà accordato il rimborso delle spese effettivamente incontrate e preventivamente autorizzate dal Comitato di gestione per particolari e specifici incarichi di volta in volta eventualmente affidati.

## ARTICOLO 11

### Compiti e poteri del Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari secondo le norme dei regolamenti.

Spetta in particolare al Comitato di gestione di:

- provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Ente;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'Ente sia tecnici che amministrativi ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- curare la esazione delle rendite e promuovere l'impiego dei fondi patrimoniali dell'Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto nel relativo Regolamento;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

assumere e licenziare il Direttore dell'Ente ed approvare l'assunzione dell'altro personale occorrente, regolandone il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro per la categoria edile;

- contrarre e concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

## ARTICOLO 12

### Convocazione e deliberazione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque membri del Comitato o dal Presidente, o dal Vice Presidente, o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Comitato di gestione è fatta mediante avviso scritto da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Direttore dell'Ente assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti in carica. Ciascun membro ha diritto ad un voto. I componenti il Comitato di gestione possono esercitare i loro poteri per mezzo di delega conferita ad altri membri del Comitato stesso appartenenti alla propria Organizzazione sindacale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in

caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando il numero degli assenti del gruppo dei membri di parte industriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza fra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione per la quale varranno le norme di cui al 6° e 8° capoverso del presente articolo.

## **ARTICOLO 13**

### **Consiglio generale**

Il Consiglio generale è composto:

- a) 12 componenti del Comitato di gestione;
  - b) 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E.;
  - c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di gestione.
- Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 2 alle condizioni e con modalità degli accordi stipulati tra le Associazioni di cui al medesimo articolo.

## **ARTICOLO 14**

### **Compiti e poteri del Consiglio generale**

Spetta al Consiglio generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

## **ARTICOLO 15**

### **Convocazioni e deliberazioni del Consiglio generale**

Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Ente e, straordinariamente, ogni qual volta vi siano ricorsi da decidere o vi sia la richiesta di almeno sette consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente, o del Collegio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione, potrà essere ridotto a settantadue ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Direttore dell'Ente assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

## **ARTICOLO 16**

### **Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dalla Associazione degli industriali della provincia di Lucca, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 ed uno, che ne è il Presidente, dalle predette Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di comune accordo o, in difetto di questo, dal presidente della Camera di Commercio di Lucca, scegliendo fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, le predette Associazioni stipulanti designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte degli industriali e uno di parte dei lavoratori) destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di gestione in sede di compilazione dei bilanci. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire al Comitato di gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa edile per controllare la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione ed al Consiglio generale senza voto deliberativo.

## ARTICOLO 17

### Personale

A reggere gli Uffici dell'Ente, assicurandone l'esatto funzionamento, il Comitato di gestione nomina un Direttore scelto in una rosa di candidati designati da tutte le Associazioni stipulanti ed estranei a queste ultime. Le mansioni e le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di gestione stesso. L'assunzione ed il licenziamento dell'altro personale dell'Ente è fatta dal Presidente, udito il parere del Vice Presidente e del Direttore, con l'approvazione del Comitato di gestione. Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dell'Ente verrà determinato da apposito regolamento da approvarsi dal Comitato di gestione in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

## ARTICOLO 18

### Patrimonio

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente.

I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni Immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa edile o della Scuola edile. Possono essere pure depositati in istituti bancari con particolari accordi per i vincoli e la produzione degli interessi.

## ARTICOLO 19

### Entrate

Le entrate della Cassa edile sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
- e) dalle contribuzioni addizionali per ritardati versamenti delle somme dovute;
- d) dalle penalità per tardivo invio delle prescritte denunce e per inesattezza nella compilazione delle denunce stesse nella misura stabilita dal Regolamento;
- e) dagli importi delle multe che dovranno essere versati all'Ente, a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro e del Contratto integrativo provinciale vigente;
- f) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Ente;
- g) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe, le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente;
- h) dagli interessi e dalle rendite del patrimonio dell'Ente.

## ARTICOLO 20

### Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione l'Ente potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera f). Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato da mandato corredato della relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) vistato dal Direttore e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causa deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o da chi, in caso di assoluto impedimento del Presidente o del Vice Presidente, li sostituisca purché munito di apposita, specifica delega scritta rilasciata per ciascuno dei casi di impedimento.

## ARTICOLO 21

### **Esercizi finanziari e bilanci**

Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano al 30 settembre dell'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il Comitato di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni dell'Ente. Detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Entro la stessa data di ogni anno devono essere compilati dal Comitato di gestione, e sottoposti all'esame e alla valutazione del Consiglio generale, i bilanci preventivi. I bilanci consuntivi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio generale. Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Associazioni sindacali interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente dell'Ente e da quella dei Sindaci. I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

## ARTICOLO 22

### **Liquidazione**

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente. La messa in liquidazione dell'Ente può essere disposta con accordo tra le Organizzazioni stipulanti su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 con delibera del Comitato di gestione da adottarsi con la maggioranza di due terzi dei suoi membri. Inoltre la messa in liquidazione dovrà essere disposta dallo stesso Comitato di gestione qualora cessi da ogni attività per disposizione di legge e per impossibilità di funzionamento, o qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria o amministrativa o, infine, non possa raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto. In ogni caso la liquidazione dell'Ente sarà affidata ad un Collegio composto di tre membri, dei quali uno nominato dall'Associazione degli industriali della provincia di Lucca, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori edili lucchesi ed il terzo, che fungerà da Presidente, verrà nominato dai predetti di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca, entro 2 mesi dalla messa in liquidazione dell'Ente. Allo stesso Presidente del Tribunale è demandato l'incarico di nominare, entro dieci giorni dalla messa in liquidazione, i membri del Collegio che non fossero tempestivamente designati dalle rispettive Associazioni. Le Organizzazioni sindacali stipulanti determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Associazioni stesse sentito l'organo di controllo di cui all'art.3,190 della legge 23 dicembre 1996 n.662. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lucca, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito l'Ente.

## ARTICOLO 23

### **Norma di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.